

N. SIUS 2020 / 3128 - TDS GENOVA (riunisce 2020/3488)  
N. SIEP 2018 / 1157 - PM GENOVA

ORDINANZA N. 2750

SIC 04 OTT 2021



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

### IL TRIBUNALE

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di SETTEMBRE in GENOVA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED]	Presidente
" [REDACTED]	Giudice relatore
" [REDACTED]	Esperto
" [REDACTED]	Esperto

con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di GENOVA per deliberare nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione **dell'affidamento al servizio sociale e della detenzione domiciliare** nei confronti di:

[REDACTED], nato a [REDACTED], libero, domicilio eletto presso il Difensore; difeso dall'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] (di fiducia),

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;  
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato e al difensore;  
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;  
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. (che ha espresso parere favorevole alla concessione della misura all'estero) e del difensore (che ha insistito);

### OSSERVA

[REDACTED] ha formulato le istanze di cui in epigrafe, dalla libertà, per espriare in forma alternativa la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 10 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo in data 1.6.2020 PM GE, n. SIEP 2018/1157, che riunisce condanne per fatti di: maltrattamenti in famiglia del 2011; violenza sessuale, ipotesi attenuata non ostativa, aggravata però dal rapporto di coniugio, atti persecutori e lesioni dolose aggravate del 2014.

Nella propria istanza il condannato indica di disporre del domicilio in [REDACTED], messo a disposizione proprio dall'ex moglie; di avere due figlie femmine ed un maschio; di riservarsi di produrre la documentazione attinente al lavoro; di avere migliorato i rapporti con la ex moglie; allega dichiarazione della ex moglie disponibile ad accoglierlo.

Presenta pendenze a Genova per fatti di: omesso versamento degli assegni familiari, con condanna in primo grado a mesi 6 di reclusione; nel 2014 è stato segnalato per appropriazione indebita e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice; nel 2015 per minaccia; non emergono collegamenti con la criminalità organizzata.

Il domicilio indicato dall'istante è risultato non idoneo ai controlli delle FF.OO. poiché abitato da [REDACTED] la quale non conosce il condannato e non è disponibile ad ospitarlo; nel domicilio di [REDACTED] non è più residente dal 2015, ha omesso il versamento di 3 anni di canone di locazione ed il proprietario non è disponibile ad accoglierlo.

Con memoria in data 12.3.2021 la Difesa ha indicato che: la madre del prevenuto è disponibile ad accogliere il figlio presso il domicilio in [redacted] rappresenta che per gli stessi reati è pendente anche un procedimento in Francia.

In data 4.3.2021 la ex moglie ha dichiarato di risiedere al diverso domicilio di [redacted] e di essere stata interamente risarcita dal condannato.

L'UEPE GE in data 12.3.2021 ha indicato che: [redacted] opera come cuoco in Francia ed è rientrato in Italia solo per fare un colloquio con l'UEPE; in reato è maturato nell'ambito di una burrascosa separazione; si reca presso i genitori ogni 20 giorni; se deve espriare la pena allora cercherà un lavoro saltuario per la stagione estiva; è stato esortato a contattare l'associazione [redacted] in quanto autore di reato di genere, ma ciò non è stato fatto; non è stato possibile approfondire la delicata situazione; si chiede la presa in carico dell'associazione [redacted].

I CC. NOR segnalano che nel domicilio di via [redacted] abita la ex convivente del condannato la quale ha sporto denuncia querela nei confronti dell'ex convivente: nel 2010 e nel 2011 per minacce e percosse; nel 2011 per maltrattamenti; nel 2014 per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ed appropriazione indebita; ingiuria, minaccia, molestia e violenza sessuale; nel 2015 per ingiurie e percosse; non risulta prestare attività lavorativa dal 2015; la donna è disponibile ad accoglierlo.

Alla scorsa udienza la trattazione del procedimento è stata rinviata per approfondimenti istruttori; la Difesa ha domandato di potere espriare la pena all'estero; dispone del domicilio in Francia, [redacted], [redacted]; lavora per conto di [redacted].

Le argomentazioni difensive meritano approfondimento: con la decisione quadro 2008/947/GAI, recepita in Italia dal d.lgs. 38/2016, l'UE ammette il mutuo riconoscimento delle decisioni penali che hanno un contenuto diverso dalla pena detentiva o dalla pena pecuniaria; vengono in rilievo (art. 2) le condanne a pena detentiva condizionalmente sospesa al momento della decisione in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (lettera e), art. cit.). In quest'ultimo novero la S.C. (v. recentissime pronunce, 25.5.2020 e 15.6.2020) include anche la misura dell'affidamento in prova (e solo questa, non anche la detenzione domiciliare) poiché trattasi di regime che sostituendosi alla pena detentiva impone prescrizioni ed obblighi i quali, così come richiamati dall'art. 4 del d.l. cit. sono del tutto sovrapponibili a quelli dell'art. 47 O.P. così che fra le sanzioni sostitutive può essere fatto ricadere anche l'affidamento in prova al servizio sociale. In caso di accoglimento dell'istanza il Tribunale dispone la misura, quindi trasmette gli atti al PM presso il Giudice per l'esecuzione, art. 5, d.l. cit, il quale, una volta emesso il certificato esecutivo di cui all'allegato 1 del decreto, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia a norma degli artt. 2, comma 2, e 7 d.lgs. 38/2016.

[redacted] non dispone più di alcun domicilio in Italia, i rapporti con la ex moglie sono interrotti, i genitori non possono farsene carico ed egli ha riavviato una nuova vita in Francia.

In presenza di un domicilio e di un lavoro può essere concessa la più misura ex art. 47 O.P., infatti la Francia ha aderito alla decisione quadro 2008/947 GAI e la misura disposta dal Collegio è quella più ampia così che nessun elemento osta oggi all'adozione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale da eseguire in Francia.

#### PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 678 c.p.p.; 47, 47 ter O.P.; artt. 2, 5 e 7, d.lgs. 38/2016; decisione quadro 2008/947/GAI;

**DISPONE** l'affidamento in prova al Servizio Sociale di [redacted], come sopra generalizzato, affinché, in tale condizione alternativa, sia assoggettato all'espiazione della pena di cui

al provvedimento di cumulo in data 1.6.2020 PM GE, n. SIEP [REDACTED], nell'osservanza delle prescrizioni.

**INDICA che l'esecuzione della misura alternativa in Francia è subordinata al riconoscimento della presente ordinanza dall'Autorità Giudiziaria del Paese di destinazione competente per materia e per territorio.**

**INTIMA al condannato a presentarsi al servizio sociale del luogo di destinazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento straniero di riconoscimento della presente ordinanza.**

**ORDINA che la presente ordinanza venga trasmessa al PM GENOVA (secondo il dettato dell'art. 5 d.lgs. 38/2016; il PG dopo avere emesso il certificato di cui all'allegato 1 del d.l. cit. trasmetterà l'ordinanza al Ministero della Giustizia a norma degli artt. 2, comma 2, e 7 d.l. cit.).**

#### **IMPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

- 1) *L'affidato in prova al Servizio Sociale prenderà e manterrà il domicilio in [REDACTED]*
- 2) *L'affidato in prova permarrà nella suddetta abitazione dalle ore 22 di ciascun giorno alle ore 6 del giorno successivo;*
- 3) *L'affidato in prova non potrà lasciare il territorio della Città di destinazione;*
- 4) *Svolgerà attività lavorativa per conto di [REDACTED] e, in caso di cambiamento, avvertirà previamente l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, al quale fornirà comunque informazioni e ragguagli attorno alla propria attività, all'entità dei guadagni, all'impiego delle risorse e del tempo libero;*
- 5) *E' fatto divieto all'affidato di fare uso di sostanze stupefacenti, di abusare di alcolici, di accompagnarsi a pregiudicati e tossicodipendenti;*
- 6) *Manterrà assidui contatti con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, secondo le indicazioni fornite dall'assistente sociale incaricato di affiancarlo nell'opera di adattamento alla vita sociale; l'affidato riferirà all'UEPE circa ogni aspetto della propria vita determinante per la corretta conduzione della misura alternativa;*
- 7) *Serberà buona condotta e non darà adito a rilievi;*

#### **AVVERTE L'AFFIDATO**

- a) che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette la prova potrà essere sospesa immediatamente e poi revocata anche con efficacia retroattiva;
- b) che le deroghe alle prescrizioni dovranno essere autorizzate all'Autorità Giudiziaria tedesca competente per l'esecuzione.

**Così determinate le prescrizioni delega servizio sociale straniero a raccogliere la sottoscrizione dell'affidando.**

**DICHIARA non doversi provvedere in relazione all'ulteriore istanza, per carenza d'interesse da parte del condannato, essendo stata accordata la misura più ampia.**

**DISPONE che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'UEPE GENOVA per conoscenza.**

**MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.**

GENOVA, 22.9.2021

IL MAGISTRATO ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

*Depositato in unione*  
il 27 SET 2021



*Il Cancelliere*

[REDACTED]

DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA  
GE ..... 29 SET 2021 .....  
IL CANCELLIERE

[REDACTED]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GE ..... 19/7/22 .....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[REDACTED]